

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data 30.04-13.05.2016 n. 1572/2016.

La Corte,

- atteso che all'udienza del 03.03.2021 era stato conferito incarico al CTU al fine di rispondere all'ulteriore quesito di cui in parte motiva dell'ordinanza di rimessione istruttoria in data 13.01.2021;
- con istanza in data 28.05.2021 l'appellato [.] ha chiesto di integrare il quesito al fine di verificare sussistenza e costo dell'eventuale anatocismo;
- nell'udienza odierna l'appellato ha insistito in detta istanza e la Corte si è riservata la decisione in merito;

a scioglimento della riserva assunta, la Corte ritiene di integrare il quesito al CTU come di seguito: **“voglia il consulente tecnico di ufficio, in via alternativa, verificare quale sia la incidenza dell'anatocismo, palese ed occulto, nei *conti de quibus* e, determinatone il costo, inserirlo nel seno del tasso effettivo globale ai fini del calcolo dell'usura, fermo restando il presupposto della omogeneità dei termini di riferimento”;**

P.Q.M.

integra il quesito al CTU come in parte motiva, assegnando termine fino al 30.09.2021 per l'invio della bozza alle parti, con ulteriore termine di 15 giorni per le osservazioni e successivi 15 giorni per il deposito;

rinvia all'udienza del giorno **10 novembre 2021, ore di rito.**

Si comunichi alle parti ed al CTU per esteso.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 23 giugno 2021.

IL PRESIDENTE